

N. 5534-*quinquies*

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Disposizioni volte alla razionalizzazione
della spesa relativa all'organizzazione scolastica

Presentato il 16 ottobre 2012

*(Già articolo 3, commi 32, 33, 35, 36 e da 39 a 41, del disegno di legge n. 5534
– Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma
2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012)*

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTT. 1-2.

.....
.....
.....

ART. 3.

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri).

1-31.
.....
.....

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medica collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare ai sensi dell'ar-

articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente comma.

34.

.....

35. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: « Alle » è sostituita dalle seguenti: « Nell'anno scolastico 2012/2013, alle »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « A decorrere dall' » sono sostituite dalla seguente: « Nell' »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore

dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo ».

37-38.

39. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « uffici scolastici regionali », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o interregionali ».

40. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabiliti per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali ».

41. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di

candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima ».

42-76.

.....
.....

ARTT. 4-14.

.....
.....
.....

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0064470